



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato  
la seguente

*N.4140/09*

*Reg.Dec.*

*N. 8529 Reg.Ric.*

*ANNO 2007*

**DECISIONE**

sul ricorso in appello n. 8529/2007 proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;

contro

(omissis), rappresentata e difesa dall'avv. (omissis) con domicilio eletto in Roma (omissis), presso lo studio di quest'ultimo;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma, Sez. III bis n. 7007/2007 del 26/7/2007.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2009 relatore il Consigliere Marcella Colombati, uditi l'avv. (omissis) e l'avv. dello Stato Maddalo.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

## FATTO E DIRITTO

Con provvedimento del 21 luglio 1993 il Provveditorato agli studi di (omissis) ha negato alla prof.ssa (omissis), nominata docente di ruolo della scuola secondaria di 2° grado a seguito di concorso ordinario, il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato in qualità di supplente su posto di sostegno negli anni dal 1985-86 al 1988-89 per mancanza del titolo di specializzazione.

Avverso tale provvedimento l'interessata ha proposto nel 1993 ricorso al Tar del Lazio, sede di Roma, che, con sentenza n. 7007 del 2007, ha annullato l'atto di ricostruzione della carriera e ha condannato l'Amministrazione scolastica al pagamento delle differenze stipendiali relative al mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo, con interessi e rivalutazione monetaria.

Il Tar ha ritenuto l'art. 7, comma 2, della legge n. 124 del 1999 prevede, ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'art. 485 del t.u. n. 297 del 1994, il solo possesso del titolo di studio che è quello richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola (diploma di scuola secondaria o di laurea), mentre nessun titolo di specializzazione è contemplato dalla norma; che l'art. 7 è applicabile ai rapporti pendenti e che il momento genetico dell'insorgenza del diritto al riconoscimento dei servizi pre-ruolo su posti di sostegno va individuato nell'entrata in vigore della legge n. 124 del 1999.

La sentenza è appellata dal Ministero della pubblica istruzione, il quale nega la natura interpretativa e quindi retroattiva della norma applicata, la quale per il suo carattere innovativo non si applica ai rapporti pregressi.

Quindi propone una lettura dell'intero art. 7 invocato, nel senso che tale servizio pre-ruolo può essere riconosciuto solo se svolto negli anni di cui al primo comma e cioè dall'a.s. 1989-1990 alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 1999 per almeno 360 giorni di servizio, di cui almeno 180 giorni nel quinquennio 1994-1995.

Se è vero che il diritto al riconoscimento sorge con l'entrata in vigore della legge 124 cit., è anche vero che tale riconoscimento va circoscritto al periodo di cui al primo comma (360 giorni nel decennio e almeno 180 giorni nel quinquennio).

Si è costituita in giudizio la docente opponendosi all'appello e sostenendo che l'abilitazione non è richiesta per il riconoscimento dell'anzianità pregressa.

All'udienza del 10 febbraio 2009 la causa è passata in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La questione all'esame del Collegio verte sulla riconoscibilità di un servizio non di ruolo, negli a.s. dal 1985 al 1989, prestato, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 1999, da un'insegnante in qualità di supplente su posto di sostegno, in possesso del titolo di studio ma non della specializzazione di cui all'art. 8 del d.p.r. n. 970 del 1975 (corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione).

La docente è stata poi nominata di ruolo dal 1.9.1989 nella scuola secondaria di secondo grado a seguito di concorso ordinario; ha chiesto quindi la ricostruzione della carriera con il riconoscimento dei servizi pregressi, che gli è stata negata dal Provveditorato agli studi di (omissis) e riconosciuta invece dal Tar del Lazio, sede di Roma, con la sentenza n. 7007 del 2007, ora appellata.

Nell'appello il Ministero sostiene che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che l'art. 7 della legge n. 124 del 1999 – ai sensi del quale è richiesto soltanto il titolo di studio e non più anche quello della specializzazione per il riconoscimento dei servizi pregressi - sarebbe applicabile al caso concreto, mentre proprio per la sua portata e natura innovativa la norma opera a decorrere dalla sua entrata in vigore e ad essa non può essere attribuita natura interpretativa con efficacia retroattiva, non essendovi nessun riferimento alle situazioni ancora pendenti.

Ratione temporis sarebbero quindi applicabili, per la valutazione dei servizi pre-ruolo dei docenti, l'art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, convertito nella legge n. 576 del 1970, e il d.p.r. n. 417 del 1974 che richiedono, per l'insegnamento in posto di sostegno, anche il possesso del titolo di specializzazione al fine di una concreta promozione del progresso intellettuale e culturale degli alunni diversamente abili.

La natura irretroattiva della norma (art. 7, comma 2), ad avviso dell'Amministrazione appellante, si evincerebbe dalla lettura combinata con il primo comma che si riferisce agli "insegnanti in possesso del titolo di specializzazione che abbiano prestato servizio nelle scuole...per attività di sostegno per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'a.s. 1989-90 e la

data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'a.s. 1994-95...”.

In altre parole il riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto senza specializzazione dovrebbe ora aversi soltanto per i periodi sopra indicati, perché se è vero che il momento genetico dell'insorgenza del diritto del docente va individuato nel momento dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 1999, è altrettanto vero che il riconoscimento va circoscritto al solo periodo previsto dal primo comma.

**L'appello va respinto.**

Il Collegio, nel condividere la ricostruzione normativa e giurisprudenziale operata in uno dei tanti precedenti specifici (da ultimo: Cons. di Stato, VI, n. 5398 del 2008 e richiami ivi operati), **osserva che anche il quadro normativo precedente postulava la valutabilità del servizio pre-ruolo prestato su posti di sostegno da docenti in possesso del solo titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra, pur se il servizio fosse stato prestato in carenza del titolo di specializzazione.**

**Ciò in quanto il titolo di specializzazione previsto per il sostegno non corrisponde a nessuna classe di concorso per l'abilitazione all'insegnamento e non sembra compatibile con l'art. 3 del d.l. n. 370 cit. che considera computabile ai fini giuridici ed economici il servizio non di ruolo sul presupposto che sia prestato con il possesso del “titolo di studio prescritto”.**

Pur essendosi dovuta registrare una giurisprudenza oscillante sul punto, l'indirizzo prevalente era già nel senso che il titolo di

specializzazione non integrava un requisito aggiuntivo, non previsto dalla legge, ai fini del riconoscimento del servizio non di ruolo, quanto piuttosto un requisito richiesto per le particolari attività didattiche previste dall'art. 2, comma 2, e 7, comma 2, della legge n. 517 del 1977 al fine di garantire un tipo di preparazione idonea alla prestazione del servizio rivolto ai soggetti portatori di handicap.

**All'epoca in cui la docente ha prestato il servizio pre-ruolo, il solo possesso del titolo di studio costituiva la condizione per la sua riconoscibilità, non potendo rilevare per l'insegnamento in posto di sostegno, nel silenzio della norma, la mancanza della specializzazione.**

**In questo senso non può attribuirsi natura innovativa all'art. 7, comma 2, della legge n. 124 del 1999, che ha avuto solo lo scopo di recepire la soluzione interpretativa alla quale la giurisprudenza prevalente era pervenuta già sulla base della normativa previgente.**

Né si può accedere alla proposta lettura combinata dei due commi dell'art. 7, nel senso che, in mancanza di specializzazione, possono essere riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera solo i servizi non di ruolo prestati nei periodi indicati nel primo comma, perché le finalità del primo e del secondo comma sono diverse.

L'uno detta le prescrizioni necessarie per l'ammissione degli insegnanti, in possesso di specializzazione, alla sessione riservata di esami ai fini dell'abilitazione, al conseguimento della quale segue l'inserimento nelle graduatorie permanenti per il graduale assorbimento in ruolo di posizioni di precariato. E' quindi ragionevole che sia richiesta un'esperienza didattica concentrata in un arco temporale, prossimo alla selezione, per

garantire la continuità nell'insegnamento e una preparazione professionale il più possibile aggiornata.

L'altro si limita invece alla ricostruzione della carriera dell'insegnante valutando i servizi non di ruolo, così come spesso avviene in diversi settori del pubblico impiego.

In presenza di finalità palesemente diverse e nel silenzio della legge (nel secondo comma) non è possibile accedere all'interpretazione offerta dall'appellante.

In conclusione l'appello non può essere accolto e la sentenza impugnata resiste alle censure.

Le spese processuali vanno compensate in considerazione della non univoca interpretazione della normativa applicabile, pur se la soluzione adottata può considerarsi ora consolidata.

#### **P.Q.M.**

il Consiglio di Stato, sezione sesta, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo respinge; spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo	Presidente
Luciano Barra Caracciolo	Consigliere
Domenico Cafini	Consigliere
Maurizio Meschino	Consigliere

Marcella Colombati

Consigliere est.

**Presidente**

**Consigliere**

**Segretario**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/06/2009  
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)  
Il Direttore della Sezione  
MARCELLA COLOMBATI

CONSIGLIO DI STATO  
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa  
al Ministero.....  
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria